

CORTE DI ASSISE DI APPELLO

DI ROMA

I sottoscritti difensori e procuratori speciali, in forza di procure già depositate, delle parti civili costituite nel procedimento penale rubricato con il n. 1/99 VR del Registro della Corte di Assise di Roma, 266/90 RG PM e 527/84 RG Giudice Istruttore del Tribunale di Roma

- Avv. Alessandro Benedetti, difensore e procuratore speciale delle parti civili Maria Randisi, Michele Maria De Cicco, Giovanni De Cicco, Pinocchio Francesco, Pinocchio Salvatore e come difensore delle parti civili Antonietta Guardì, Giovanni Guardì, Giuseppe Guardì e Domenico Guarano;

- Avv. Alfredo Galasso, difensore e procuratore speciale di Maria Santa Guerra, Antonio Guerra, Giuseppa La Tona, Rosario Guerra, Mirella Guerra, Leonarda Giustiniani, Carlo Guarano, Maria Antonietta Guarano e come procuratore speciale delle parti civili Antonietta Guardì, Giovanni Guardì, Giuseppe Guardì e Domenico Guarano

- Avv. Alessandro Gamberini, difensore e procuratore speciale di Dea Savorelli, Mario Filippi, Stefano Filippi, Giovanni Fullone, Silvia Bonfietti, Giovannina Giau, Luigi Ivanoe Lachina, Rosalinda Lachina, Angelo Imburgia, Angelo Liotta, Rosaria Rizzuto, Orietta Liotta, Elisabetta Monti, Bruno Ongari, Anna Maria Affini, Emma Ongari, Lina Gambino, Aurelio Natale Valenza, Enzo Marfisi, Leonarda Licata, Michelina Licata, Ermenegilda Torres, Rosita Torres, Chiara Ugolini, Cristian Ugolini, Elisa Ugolini, Maria Laura Martinelli, Lori Fucarino, Ennio Cerami, Cristina Cerami, Gianfranca Pattini, Paolo Campanini, Claudio Campanini, Daria Bonfietti, Anto Andres, Anna Sandrin e Mario Andres

- Avv. Costantino R. Marini, difensore e procuratore speciale di Giovanna Riina, Massimiliano Morici, Paolo Gervasi, Lillia Di Maria, Laura Marchese, Franco Marchese, Valeria Marchese, Flavio Fontana, Gianfranco Fontana, Fortunata Pircò, Maria Grazia Davì, Francesco Paolo Davì, Alessia Davì, Elena De Dominicis, Paolo De Dominicis (questi ultimi due anche come eredi della già costituita Rachele Morvillo) e come difensore di Rossana Osnato

- Avv. Daniele Osnato, procuratore speciale di Rossana Osnato con il presente atto propongono

APPELLO

avverso la sentenza pronunciata e pubblicata dalla Terza Corte di Assise di Roma il 30 aprile 2004 con la quale, tra l'altro,

- a) gli imputati BARTOLUCCI Lamberto e FERRI Franco sono stati assolti con la formula "perché il fatto non sussiste" dall'imputazione di impedimento dell'esercizio delle attribuzioni del Governo della Repubblica, nelle parti relative alle determinazioni di politica interna ed estera concernenti il disastro aereo del DC9 Itavia, in relazione all'omesso riferimento delle informazioni alle Autorità politiche concernenti la possibile presenza di traffico militare statunitense;

b) è stato dichiarato n.d.p. per intervenuta prescrizione nei confronti di BARTOLUCCI Lamberto in ordine alla contestazione di omesso riferimento alle autorità politiche dei risultati dell'analisi dei tracciati radar di Fiumicino/Ciampino e nei confronti dello stesso BARTOLUCCI e di FERRI Franco in ordine alla contestazione di aver fornito informazioni errate alle autorità politiche escludendo il possibile coinvolgimento di altri aerei nella informativa scritta del 20 dicembre 1980 previa derubricazione dei fatti indicati nel delitto di alto tradimento commesso con atti diretti a turbare le attribuzioni del Governo a norma degli artt. 289 comma 2° codice penale e 77 codice penale militare di pace per i seguenti

MOTIVI

I) SUSSISTENZA DEL REATO DI ALTO TRADIMENTO COME ORIGINARIAMENTE CONTESTATO NELL'IMPUTAZIONE

I giudici di primo grado hanno erroneamente qualificato il fatto attribuito agli imputati in base alla ipotesi attenuata prevista dall'art. 289 c.p., conseguentemente dichiarando prescritto il delitto accertato in sentenza.

Le ragioni di tale valutazione sembrano rinvenirsi più in malintese esigenze equitative, connesse all'età degli imputati e al tempo trascorso dai fatti, piuttosto che ad una coerente disamina della fattispecie.

E' ben vero che il confine tra le fattispecie in questione si presenta di non facile lettura affidato com'è, *prima facie*, nella descrizione normativa delle condotte punibili, alla distinzione non semplice tra *turbamento* o piuttosto *impedimento* della funzione e delle prerogative degli organi costituzionali richiamati.

Una distinzione che rieccheggia le categorie richiamate dall'art.340 c.p. (interruzione e turbamento), peraltro in un altro contesto sistematico e con una prospettiva di tutela ben diversa, ma soprattutto riconduce, come detto, alla loro definizione fattispecie differenziate.

La contrapposizione tra il rendere impossibile (*impedire*) e solo l'ostacolare (*turbare*), sottolineata dalla sentenza di prime cure (pag. 575 e seg.) come risolutiva del quesito, in realtà rimanda ad una disamina del significato dell'evento prospettato. Ostacolare e impedire possono essere, infatti, eventi autonomi cui si dirige la condotta dell'agente, ma anche momenti di un'unica progressione criminosa: **per impedire devo in primo luogo ostacolare** (così come per uccidere devo provocare lesioni)

Si tratta allora di verificare se l'evento cui si dirigeva eziologicamente la condotta degli imputati sia il turbamento o piuttosto l'impedimento, intesi come eventi autonomi, attraverso una disamina *ex ante* (prognosi postuma) del significato del delitto compiuto da costoro, considerando la configurazione del fatto nella forma del delitto di attentato.

Turbamento e impedimento vanno considerati con riferimento specifico al settore di attività sulla quale si dirige la condotta delittuosa. In tal senso dovrà ritenersi volta all'impedimento della funzione o delle prerogative la condotta diretta a rendere impossibile anche uno solo dei versanti del suo esercizio, anche quando residuino intatte delle funzioni e delle prerogative con riferimento ad altri molteplici versanti sui quali può svolgersi l'attività dell'organo. Così se la condotta fosse diretta ad impedire l'emissione di una determinata sentenza da parte della Corte Costituzionale, pur lasciando intatta la sua alta funzione giurisdizionale rispetto ad altre pronunce, si dovrebbe configurare l'ipotesi più grave ai danni dell'organo di giustizia costituzionale. Per il Governo, se la tutela si svolge in particolare con riferimento all'esercizio della sua sovranità nelle scelte di indirizzo politico nazionale e internazionale (sentenza pag. 575), la condotta delittuosa sarà volta all'impedimento anche quando essa sia volta a rendere impossibile il suo esercizio su una sola delle scelte considerate.

Sul punto la norma non lascia dubbi interpretativi: le condotte vengono punite anche quando siano dirette a cagionare l'evento lesivo "*in tutto o in parte*" ed anche "*temporaneamente*".

Ulteriormente. Nella disamina selettiva delle due ipotesi delittuose dovrà essere considerato da un lato il carattere di delitto comune dell'art. 289 c.p. - che illumina *a contrario* in maniera del tutto peculiare lo status di alta rilevanza pubblicistica dei protagonisti e dunque la loro capacità di incidere sulle scelte del governo - e d'altro lato l'amplissima divaricazione sanzionatoria tra le due ipotesi delittuose prospettate dalla norma. Rilievi questi ultimi che certamente segnalano come il legislatore abbia ricompreso nella fattispecie anche atti compiuti dal comune cittadino (al di fuori ovviamente dell'esercizio dei suoi diritti civili e politici) aventi la capacità di intralciare

illegittimamente in misura anche modesta lo svolgimento fisiologico delle funzioni e delle prerogative degli organi costituzionali richiamati.

I richiami interpretativi sopra detti valgono ad illuminare l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado. La disamina pur pregevole per molti aspetti della fattispecie applicata è infatti incorsa in due errori applicativi.

Il giudice di prime cure ha sostenuto in modo argomentato e corretto la possibilità che la condotta di attentato prevista dall'art. 289 si realizzi in forme non solamente commissive violente, ma anche attraverso condotte omissive, poste in essere in violazione di obblighi di informazione normativamente vincolanti, dirette ad impedire lo svolgimento delle prerogative del Governo nelle materie privilegiate sopra richiamate (indirizzi di politica nazionale ed internazionale con esclusione delle attività meramente amministrative). D'altro canto sono proprio tali condotte che più direttamente ed insidiosamente aggrediscono il bene giuridico tutelato dalla norma, perché la violazione del dovere di fedeltà qualificato in cui si sostanzia l'attività criminosa inibisce in radice la stessa formazione della volontà politica e le prerogative che ad essa si connettono.

Pensiamo al caso nel quale i responsabili di un servizio di sicurezza omettano dolosamente di riferire o riferiscano in modo travisato informazioni dalle quali dipende una scelta bellica.

In tal senso l'ordinamento appresta una tutela volta ad impedire, anticipatamente rispetto al momento lesivo, la deviazione istituzionale conseguente.

Trattandosi di una fattispecie la cui struttura è descritta nella forma del delitto di attentato, si tratta a questo punto di richiamare i requisiti della condotta ed in particolare il quoziente di pericolosità degli atti, la cui direzione – univoca - all'impedimento (o al turbamento) della funzione è invece espressamente indicata dalla norma.

Un quoziente di pericolosità è imprescindibile per un diritto penale liberale volto alla tutela dei beni giuridici, che non potrebbe accettare la repressione penale di una condotta innocua solo perché sintomatica di un'infedeltà dell'agente. Il modello preventivo della punibilità (delitto di attentato) - che si giustifica per la particolare

natura e rilevanza dei beni tutelati - trova in tale requisito uno dei caratteri decisivi per essere compatibile col volto costituzionale dell'illecito penale.

Si tratta però di decidere se debba coincidere con quello della fattispecie tentata - introducendo ortopedicamente l'idoneità degli atti a corredo delle locuzioni "attenta" o "atti diretti a"(in tal senso, in dottrina, vedi Gallo E.) - o, piuttosto, se la pericolosità debba coincidere con la mera possibilità concreta dell'evento lesivo, secondo la concezione realistica dell'illecito penale fondata sull'art. 49 c.p. (in tal senso vedi Padovani T.): distinzione di grande rilevanza pratica perché vi intercorre la differenza tra una valutazione *ex ante* della **probabilità** di realizzazione dell'evento lesivo (l'idoneità del tentativo ex art. 56) e una valutazione *ex post* della mera **possibilità concreta** del suo verificarsi (l'idoneità del fatto ex art. 49 c.p.).

Il tema è noto, ma è svolto in modo erroneo dalla Corte di Assise e i risultati ai quali il giudice perviene sono il risultato del travisamento concettuale di cui diremo.

La Corte dichiara di accettare il modello, più garantista, della fattispecie tentata, ma da un lato porta inesattamente a sostegno del modello prescelto la giurisprudenza di legittimità, strettamente ancorata invece, anche nelle sentenze citate, al modello dell'art. 49 c.p. (in tale ultimo senso troviamo la giurisprudenza della Corte Costituzionale sul principio di offensività, sia pure in materie diverse da quella in esame), e dall'altro compie comunque un manifesto errore applicativo. La valutazione di idoneità degli atti è, infatti, formulata *ex post*, senza alcuna valenza prognostica rispetto al momento in cui furono posti in essere, facendo così degli accadimenti storici e politici successivi alla prima condotta rimproverata agli imputati il fondamento di una ricostruzione dell'evento lesivo in chiave di mero intralcio e non di impedimento allo svolgimento delle prerogative del Governo: si veda in proposito quanto espressamente si legge a pag. 584 della sentenza, con un richiamo giustificativo della scelta di derubricazione esclusivamente sui fatti conosciuti alla data del 20 dicembre 1980.

Gli imputati - chiamati a svolgere una delicatissima e vitale funzione nella difesa del nostro Paese - consapevolmente omisero di trasmettere informazioni decisive, **nella immediatezza della tragedia**, per impedire che il Governo, per il tramite del Ministro della Difesa, fosse posto a conoscenza del fatto che dati di assoluta rilevanza facevano

ragionevolmente ritenere che la caduta del DC9 potesse essere posta in relazione con la presenza di altri aerei nell'area e nel momento del fatto. Scelta scellerata e delittuosa, quali che fossero i motivi posti a fondamento, che era volta a determinare un black out informativo capace di paralizzare, **al momento in cui fu compiuta**, l'attività di Governo sulla vicenda per un periodo apprezzabile di tempo. Chi la pose in essere contava, del resto, proprio su alcuni elementi che, richiamati in altra parte della motivazione, non sono stati valorizzati a sufficienza. Tra essi l'assoluto monopolio del sistema militare di difesa aerea sul controllo del sistema dei trasporti aerei civile e che ulteriormente garantiva la stretta dipendenza delle scelte del Governo dalle informazioni che venivano fornite dallo Stato Maggiore. Il fatto dunque che, a distanza di sei mesi, nel dicembre 1980 la prospettazione fosse stata fatta da varie parti - in modo peraltro non ufficiale e confuso - e pertanto le prerogative del Governo potessero dirsi essere state solo ostacolate, ma non rese impossibili, non varrebbe dunque a rendere carente la capacità lesiva delle condotte poste in essere alla fine di giugno 1980, al momento in cui furono poste in essere.

E d'altro canto anche una valutazione di tal fatta sconta una ulteriore errore nel vaglio della rilevanza giuridica dei fatti. Quello di non dare comunque autonoma rilevanza all'impedimento temporaneo, quando esso, ed è il caso di specie, si manifesti per un **apprezzabile e cruciale** periodo di tempo.

Alcune iniziative di verifica e controllo degli accadimenti sarebbero state possibili solo nell'immediatezza. E ovviamente, in assenza di quelle decisive informazioni, il Governo non sarebbe stato (e non fu messo) nelle condizione di porle in essere, essendo con ciò impedito nelle sue prerogative sovrane ed **era del resto ciò cui mirava (ed è ciò che conta) la condotta degli imputati**. Quello era dunque **l'impedimento** cui si dirigeva l'attività delittuosa avendo piena attitudine al suo successo.

Ed anche successivamente la rilevanza delle omissioni dello Stato Maggiore non può certo essere cancellata da quanto si poteva apprendere da altre fonti di diversa e incerta qualificazione.

Occorre anche aggiungere che la Corte di Assise, accogliendo la teoria della idoneità degli atti (come requisito indispensabile per la punizione delle fattispecie di attentato), si apre ad una prospettiva ermeneutica che non ha attualmente piena cittadinanza nel nostro sistema. Come accennato, la Corte Costituzionale non ha mai recepito il principio di offensività come profilo costituzionale dell'illecito penale, limitandosi a richiamare in più occasione il potere del giudice ordinario di vagliare, in via applicativa, l'esistenza di quel minimo di pericolosità del fatto per il bene tutelato ai sensi dell'art. 49 c.p. – così in materia di armi e di stupefacenti - senza il quale esso verrebbe punito solo per il suo valore sintomatico della disobbedienza dell'agente.

Più ragionevolmente dunque la Corte di Assise avrebbe dovuto verificare se la condotta dei generali dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, al momento in cui fu posta in essere, aveva un margine concreto di consistenza pericolosa in relazione all'impedimento dello svolgimento delle scelte di indirizzo politico e la risposta non poteva che essere affermativa.

Gli imputati andavano perciò condannati alle pene di giustizia, con conseguente accoglimento della domanda risarcitoria formulata dalle parti civili dai sottoscritti rappresentate, presentata in conclusioni.

Ciò chiediamo coerentemente ad un'esigenza di giustizia, non di vendetta: il tempo trascorso consente comunque agli imputati di beneficiare dei provvedimenti di clemenza nel frattempo intervenuti e, successivamente, di godere di quelle modulazioni dell'esecuzione della pena che le condizioni anagrafiche e di salute assegna loro, in modo da garantire il rispetto del precetto costituzionale che vuole che le sanzioni non debbano mai essere contrarie al senso di umanità. La gravità delle condotte contestate merita però che l'approccio del giudice si mantenga rigorosamente aderente ai canoni interpretativi dell'imputazione e coerentemente, pertanto, provveda a riformare l'impugnata sentenza rispetto alla qualificazione giuridica dei fatti contestati.

II) SUSSISTENZA DEL DELITTO DI ALTO TRADIMENTO, COME ORIGINARIAMENTE CONTESTATO, ANCHE IN RELAZIONE ALL'ADDEBITO DELL'OMESSO RIFERIMENTO ALLE AUTORITÀ POLITICHE DELLE

INFORMAZIONI CONCERNENTI LA POSSIBILE PRESENZA DI TRAFFICO MILITARE STATUNITENSE.

Sono sostanzialmente due le considerazioni che hanno indotto la Corte di Assise di Roma ad escludere la sussistenza della contestazione dell'omesso riferimento alle autorità politiche delle informazioni concernenti la possibile presenza di traffico statunitense (pag. 457 sentenza):

- 1) la notizia diffusasi all'interno della RIV di Ciampino circa il razzolamento di aerei militari americani fu dovuta ad un equivoco determinatosi a seguito della telefonata delle 20.16Z tra il capitano Grasselli della RIV di Ciampino ed il capitano Loi della Difesa Aerea di Marsala;
- 2) per quanto sia provato il colloquio intervenuto nella mattina del 28 giugno 1980 tra il Generale Mangani, comandante del III ROC, ed il Generale Bartolucci, Capo dello SMA, il primo, qualora avesse ritenuto di informare il secondo della voce diffusasi nel corso della notte circa la presenza di traffico americano, avrebbe comunque dovuto renderlo edotto anche delle successive ripetute smentite. Inoltre le risultanze radar di Ciampino/Fiumicino confermerebbero l'insussistenza di un razzolamento americano, sicché *“quella notizia, già di per se stessa assolutamente generica, era nell'immediatezza risultata del tutto infondata né, dalle verifiche effettuate, era emerso alcun elemento di fatto che potesse indurre ad ulteriori valutazioni o indagini e tale quindi da dover costituire oggetto di informativa alle Autorità politiche”* (pag. 457 sentenza).

È opportuno procedere separatamente all'analisi critica delle argomentazioni poste a sostegno delle due distinte conclusioni adottate dai primi giudici.

- 1) Come rilevato, la Corte ha ritenuto che la causa del fraintendimento circa la presenza di traffico militare americano sia stata la telefonata delle 20.16Z tra Ciampino e Marsala, di cui, per comodità di lettura, si riportano i brani più significativi:

Roma: <<A.C.C. di Roma>>

Moro: <<si dimmi>>

Roma: << senti Marsala sono il Supervisore di Roma. Volevo sapere una cosa a proposito di quell' "Itavia" >>

Moro: << sì >>

Roma: << voi lo avete mai seguito sul radar o non lo avete mai visto? >>

Moro: << noi no, non lo abbiamo visto perché stavamo facendo un' esercitazione >>.

La telefonata prosegue ed alla fine il Capitano Grasselli ripete:

Roma: << quindi voi questo non lo avete seguito? >>

Moro: << no, no, non lo abbiamo visto >>

Roma: << perché avevate l' esercitazione? >>

Moro: << Eh >>

Roma: << va bene, grazie >>

Moro: << okay prego >>.

A parere dei Giudici di primo grado, il Grasselli avrebbe malinteso la natura dell' esercitazione a cui Marsala faceva riferimento, ritenendo si trattasse di una esercitazione " reale " e che ad essa partecipassero numerosi velivoli americani. Il Grasselli avrebbe, quindi, comunicato tale notizia sia al Massari che al Guidi, il quale nella telefonata con Fiorito De Falco avrebbe colorato plasticamente l' informazione ricevuta parlando di " razzolamento americano ".

Si riportano di seguito alcuni brani della sentenza sul punto:

<< LE TELEFONATE GRASSELLI/MARSALA (LOI) DELLE ORE 20,16Z E GUIDI/FIORITO DELLE ORE 20,23Z -

(....)

La Corte ritiene che debba ritenersi comprovato che il Grasselli -e di conseguenza anche quei componenti la RIV di Ciampino i quali da lui apprendono che Marsala non ha visto il DC9 perché "aveva un' esercitazione"- abbiano inteso che il mancato avvistamento del DC9 da parte di Marsala sia stata la conseguenza del contemporaneo impegno di quel sito radar con una esercitazione reale, esercitazione che non risultava menzionata nei notam e che quindi doveva riguardare con ogni probabilità - secondo la comune esperienza concernente la nazionalità della stragrande maggioranza degli aerei militari concentrati nel Mediterraneo e nel Tirreno- aerei di nazionalità statunitense e cioè " americani ".

Ritenuto pertanto pienamente comprovato che Guidi e Massari abbiano avuto la convinzione che le esercitazioni che avevano impedito a Marsala di vedere il DC9 fossero esercitazioni reali, occorre verificare quale possa essere stata la genesi di tale loro convinzione.

(.....)

Invero, qualunque sia tra le tre ipotesi sopra proposte, quella che si ritenga attendibile -e quindi anche nella ricorrenza dell' ipotesi sub 2)- non possono sussistere dubbi sul fatto che anche Grasselli abbia ritenuto, già al momento del colloquio telefonico delle 20.16, che l' esercitazione comunicatagli da Marsala fosse reale.

Invero, in primo luogo, è da rilevare che Grasselli ha precisato (cfr.deposizione istruttoria del 10.2.92), con riferimento alla telefonata Guidi-Fiorito, che era lui, nel corso di tale telefonata, a dare le informazioni a Guidi (il che trova conferma nell'esattezza dei plurimi riferimenti fatta dal Guidi circa le pregresse informazioni avute nelle telefonate precedenti con Marsala proprio dal Grasselli). Pertanto è del tutto logico ritenere che, sentendo quanto il Guidi riferiva al Fiorito, il Grasselli non avrebbe certo mancato di intervenire per correggere il macroscopico equivoco nel quale stava incorrendo il Guidi (pagg. 378-382 sentenza)

*<<L'IPOTESI DELLA CORTE SULLA GENESI DELLA FRASE: "DICE CHE VEDONO RAZZOLÀ..."
(....)*

E' quindi possibile supporre che il Guidi, sulla base di tale convincimento, nel rendere noto al Fiorito quanto appreso da Marsala circa il mancato avvistamento del DC9, sia dia carico di renderne esplicito il motivo specifico non evidenziato dal Loi che si era limitato genericamente a far riferimento all'"esercitazione".

L'uso di quell'intercalare –"dice..dice che"- è a volte riscontrabile, specialmente nel gergo romanesco, nell'ipotesi in cui Tizio riferisce a Caio una notizia appresa da Sempronio cercando di arricchirla di particolari dedotti da una valutazione logica della circostanza: ad esempio se Sempronio ha detto a Tizio che ha suonato il campanello dell'abitazione di Mevio ma nessuno ha aperto la porta, Tizio, parlando con Caio, riferendo quanto appreso da Sempronio, potrebbe esprimersi dicendo: "dice...dice che Mevio era uscito", ciò in quanto è appunto logico ritenere, secondo il "quod plerumque accidit", che Mevio (il quale magari non ha sentito il campanello perché ascoltava la radio ad alto volume) non ha aperto la porta perché era fuori casa.

Analogamente nella fattispecie il Guidi, il quale sta riferendo ad un suo superiore (essendo il Fiorito capo del 2° Reparto ITAV dal quale dipendeva la RIV di Ciampino), cerca quindi di fornire all'interlocutore un quadro il più esauriente possibile della situazione e pertanto, sul mancato avvistamento di Marsala, espone quella che la logica, fondata sull'esperienza del controllore di volo, induce a ritenerne la causa diretta connessa con l'esercitazione: non hanno visto il DC9 perché hanno l'esercitazione e quindi invece del DC9 vedono razzolare gli aerei americani. E' qui il caso di ribadire quanto già in precedenza notato circa l'assoluta contiguità temporale della pronuncia da parte del Guidi delle parole della frase: "si c'era l'esercitazione perché dice, dice che vedono razzola' diverso diversi aereoplani americani".

D'altra parte che il Guidi ci metta del suo nel contesto della esposizione risulta anche, nel prosieguo della conversazione, dalla risposta data alla domanda del Fiorito: "e qui c'era un'esercitazione a noi sconosciuta?" -Guidi: "no, no l'esercitazione è...che probabilmente la conosciamo eh, l'esercitazione, però per...evidentemente non, non, non dava nessuna interferenza con la...con la nostra attività, forse qualcosa a basse quote, eh..". E' evidente che al Guidi interessa evitare che il Fiorito possa ritenere che ci sia stata una qualche negligenza da parte del Controllo e pertanto, poiché verosimilmente non ha ancora preso cognizione dell'elenco ufficiale delle esercitazioni in programma per quel giorno ma è però ben convinto della sussistenza di una esercitazione reale, risponde quel "probabilmente la

conosciamo” -il che sostanzialmente significa che non è in grado di dare una risposta-mettendo però subito “le mani avanti” circa il dubbio di una qualche responsabilità dei controllori asserendo che “evidentemente non dava alcuna interferenza con la nostra attività, forse qualcosa a basse quote”>> (pagg. 412-415 sentenza).

Il ragionamento proposto dal Giudice di prime cure è affetto da almeno tre gravi vizi:

- 1a) trascura il contenuto - estremamente rilevante - delle voci interne registrate durante la telefonata effettuata dalla RIV di Ciampino all’ambasciata USA delle ore 20.41Z;
- 1b) non attribuisce la giusta rilevanza alle PR6 e PR7, mancando di compiere una valutazione critica adeguata delle testimonianze dei presenti a Ciampino, sminuendo la rilevanza di alcune significative testimonianze – in particolare quelle di Colonnelli e Cucchiarelli;
- 1c) non prende in alcuna considerazione, se non per mortificarne la rilevanza giuridica e fattuale, la costante e pervicace negazione del vero posta in essere da 24 anni dai numerosi addetti della RIV di Ciampino.

1a) Telefonata delle 20.41Z all’ambasciata USA:

*Roma: (verso l'interno): X – senti... la... scusami tanto l'esercitazione interessava aeroplani americani... molti? X1: ce l'avevamo noi l'esercitazione... (inc.).
(.....)*

*X: chi c'era?... C'era un'esercitazione?... C'era un'esercitazione in giro?... Americana?
X1: beh, guarda dalle 10.30 alle 15.00 la (Patricia) (inc.). X: fino a che ora? X1: fino alle 15.00.. 15.00 (.....)*

L’istruttoria formale e poi quella dibattimentale hanno accertato, come del resto ha confermato la sentenza impugnata, che i soggetti – chiamati X1 e X2 – che partecipano unitamente a Chiarotti (X) e Guidi (X3) alla telefonata all’Ambasciata USA sono rispettivamente Massari e Grasselli. Dalle voci interne registrate sopra riportate si evince chiaramente che Massari rispondendo a Chiarotti precisa che:

- i.) l’esercitazione in corso (verosimilmente quella a cui aveva fatto riferimento Marsala) non interessava aeroplani americani bensì che ce l'avevamo noi l'esercitazione;
- ii.) l’unica esercitazione americana era stata la *Patricia* ma si era conclusa alle ore 15.

Per ben due volte Chiarotti chiede se l'esercitazione in corso riguardasse velivoli americani ed in entrambe le occasioni Massari risponde negativamente.

E', pertanto, documentalmente provata l'erroneità del ragionamento della Corte sopra riportato.

Ed infatti, secondo la logica adottata in sentenza, il Massari - informato dal Grasselli della telefonata con Marsala - avrebbe dovuto rispondere affermativamente al Chiarotti, cosa che invece - come visto - per due volte non è avvenuta.

Il Grasselli ed il Massari non hanno, pertanto, affatto qualificato l'esercitazione a cui aveva fatto riferimento Marsala come esercitazione americana, dimostrando anzi di tenere ben distinta la notizia dell'esercitazione che impegnava Marsala da quella (diversa ed evidentemente ricavata altrove) della possibile presenza di velivoli americani, cosicché certamente non possono essere stati loro gli artefici del supposto equivoco in cui, secondo la sentenza, sarebbe incorso il Guidi nella telefonata con il Fiorito.

Estremo valore assume, al riguardo, il primo tentativo di attivare una comunicazione con l'ambasciata USA effettuato dalla RIV di Ciampino alle ore 20.20Z e cioè pochi minuti prima che Guidi parli con Fiorito De Falco.

x: <<mi dai il numero dell'Ambasciata Americana? Mi dai... mi dai dei dati, mi dei dati>>

x: <<com'è l'Ambasciata 46 64 46 64? risponde: mo vediamo>>

x1: <<pronto?>>

x: <<is America Embassy?>>

x1 <<eh?>>

Come osservato, tale telefonata avviene pochi minuti prima che Guidi parli di "razzolamento" di aerei USA con Fiorito De Falco. Ciò dimostra che non fu Guidi ad "inventare" una presenza volativa americana ma che prima di lui altri avevano provato a contattare gli Americani. Tali soggetti sono proprio quei Massari e Grasselli che è documentalmente provato non avevano confuso "l'esercitazione di Marsala" con la presenza di velivoli militari USA e che avevano perfettamente chiara la situazione creatasi nei cieli italiani.

Tale dato è confermato da quanto Guidi, coadiuvato dagli stessi Grasselli e Massari, riferisce a Fiorito De Falco: "no, no l'esercitazione è...che probabilmente la

conosciamo eh, l'esercitazione, però per...evidentemente non, non, non dava nessuna interferenza con la...con la nostra attività, forse qualcosa a basse quote, eh..”

Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di Assise, il Guidi offre al suo superiore un'informazione corretta. A tal proposito è opportuno ricordare le affermazioni di uno degli imputati – il Generale Melillo – il quale all'udienza del 17.07.2003 ha riferito: *“vi erano in volo alcuni velivoli Executive, che era un velivolo militare della nostra aeronautica, che erano in volo per servizio, chi doveva portare un malato grave, chi doveva subire un trapianto in Francia, chi svolgeva un servizio di trasporto personale, chi stava facendo una esercitazione, ma a sud di Siracusa con la Marina ed era l'Atlantic, quindi non un velivolo da combattimento che potesse volare a quelle quote (così alte N.d.R.)”*.

Corrispondeva al vero, pertanto, che in quel momento fosse in corso un'esercitazione italiana conosciuta, che pertanto non creava problemi. Ed è di tutta evidenza che, tutt'al più, Massari e Grasselli avrebbero potuto confondere l'esercitazione a cui faceva riferimento Marsala solo con l'esercitazione – conosciuta – a sud di Siracusa ma non con un'esercitazione, nella zona del disastro, americana.

Ulteriore elemento di fatto a conforto della tesi ora esposta si rinviene nella deposizione dibattimentale del Grasselli (pagg. 215/221 dell'udienza del 21.02.2001) di cui ampi stralci sono riportati in sentenza:

TESTE GRASSELLI MARIO: *..lui mi ha risposto, se... a... nella seconda telefonata, nella prima fase mi aveva risposto prima sì, poi aveva confuso. Lui mi ha detto di no e ha aggiunto, e adesso lo... perché non... ripeto, non ho dato peso, ha aggiunto: “No, perché noi avevamo un'esercitazione”. A quel punto io non mi sono fatto domande.*

AVV. P.C. OSNATO: *però ne ha riferito a Massari.*

TESTE GRASSELLI MARIO: *chi ha chiari... no, io probabilmente sì, ma lo sapevano anche in sala, perché, ripeto, nella sala operativa, tutt'oggi, c'è anche una componente della Difesa, la quale è a conoscenza di tutti i loro siti radar se sono operativi o no, perché i siti radar sono tanti in Italia, molto diversi dagli Enti di controllo. Per cui in quel momento, probabilmente in sala lo sapevano che...*

AVV. P.C. OSNATO: *chi poteva saperlo?*

TESTE GRASSELLI MARIO: *quelli della Difesa.*

AVV. P.C. OSNATO: *perché avevano dei contatti...*

TESTE GRASSELLI MARIO: *se Marsala... se Marsala...*

AVV. P.C. OSNATO: *...avevano dei contatti differenti da quelli che potevate avere voi?*

TESTE GRASSELLI MARIO: *certo.*

AVV. P.C. OSNATO: *delle linee telefoniche...*

TESTE GRASSELLI MARIO: *linee telefoniche diverse.*

AVV. P.C. OSNATO: *diverse.*

Nella sala della RIV di Fiumicino vi era un rappresentante della Difesa Aerea il quale era a conoscenza di tutte le operazioni in corso nei vari siti della D.A. e che, pertanto, ha potuto informare Grasselli e Massari dell'esercitazione in corso a sud di Siracusa.

Il Guidi era pertanto stato raggiunto da due distinte informazioni, fornitegli da Grasselli e Massari: l'esercitazione italiana (conosciuta) in corso e la presenza volativa americana.

Ecco spiegato il motivo per cui - come afferma la stessa sentenza - Grasselli, ascoltando quanto Guidi riferisce a Fiorito De Falco, non lo corregge: perché Guidi, pur associandole confusamente, offre al suo interlocutore due notizie vere: a) era in corso un'esercitazione italiana conosciuta a basse quote che non creava problemi (che Grasselli e Massari facevano coincidere con quella riferita da Marsala); b) era stata segnalata intensa presenza volativa americana.

A questo punto la genesi della frase proferita dal Guidi sul razzolamento USA va ricercata in altre cause che queste parti civili hanno individuato e proposto ai giudici nella loro discussione.

Come già osservato nell'ordinanza di rinvio a giudizio, non può certo attribuirsi alla telefonata Loi/Grasselli l'origine dell'equivoco sul razzolamento, sol che si ponga mente alla circostanza oggettiva che Loi nega che il radar di Marsala abbia visto alcunché, escludendo in tal modo necessariamente anche che Marsala abbia visto razzolare aerei (americani o meno che fossero); al riguardo, non può opporsi, come fa la sentenza, che l'equivoco fosse innescato dalla circostanza che a Ciampino fosse noto che Marsala avesse visto l'AIR MALTA che seguiva il DC9, in quanto comunque tra i due aerei c'era una notevole distanza temporale come riconosce la stessa sentenza (allorché esamina le dichiarazioni di Carico, cfr. pag. 405). In secondo luogo nella ricordata telefonata delle 20.16Z il Loi si limita a giustificare genericamente con l'esercitazione in cui erano impegnati a Marsala la mancata visione del DC9 da parte degli addetti al sito, senza fornire, peraltro, alcuna indicazione specifica sulla natura

dell'impedimento provocato dall'esercitazione e tanto meno sull'area geografica in cui questa si sarebbe svolta, sicché non si vede perché il Grasselli ed i suoi colleghi di Ciampino avrebbero potuto trarre la conclusione che l'esercitazione fosse americana e fosse in corso proprio nell'area in cui è precipitato il DC9.

1b) La sentenza ha escluso la rilevanza dei plot di solo primario PR6 e PR7 per quanto concerne l'addebito dell'omesso riferimento alle autorità politiche delle informazioni concernenti la possibile presenza di traffico militare statunitense, ponendole in relazione ad alcune testimonianze – in particolare quelle di Colonnelli e Cucchiarelli. Si riportano di seguito alcuni brani della sentenza sul punto:

Osserva la Corte che le tracce menzionate dal Colonnelli e dal Cucchiarelli potrebbero trovare riscontro sia per posizione sia, grosso modo, anche per orario, nelle tracce PR6 e PR7 di cui alla perizia Dalle Mese+2, anche se è da notare che tali ultime tracce risultano essere state rilevate dal solo radar primario il che contrasterebbe con quanto asserito dal Cucchiarelli circa il fatto che quelle da lui notate si presentavano “vestite” con codice e quota. Al riguardo la parte civile ha sostenuto che il Cucchiarelli potrebbe avere avuto un cattivo ricordo.

Anche data per ammessa una tale corrispondenza, nessun elemento significativo ne verrebbe comunque a trarre l'ipotesi sostenuta dal PM e dalle parti Civili ciò in quanto non soltanto quelle due tracce non interessavano la zona dell'incidente, come espressamente dichiara il Cucchiarelli e come è obiettivamente riscontrabile tenuto conto della distanza tra le due zone (circa 110/120 km.) ed erano state notate circa mezz'ora prima della perdita di contatto del DC9, ma soprattutto perché entrambi i testi hanno esplicitamente dichiarato l'uno –il Colonnelli- che “non aveva riferito a superiori di questo traffico. Non era una situazione che poteva creare allarme”, l'altro -il Cucchiarelli- che “nell'immediatezza si parlava di incidente normale. Non aveva parlato perciò subito di quanto aveva visto, ne aveva parlato qualche giorno dopo.....”.

E' pertanto da escludere che Colonnelli o Cucchiarelli abbiano potuto diffondere quella sera una qualunque informazione tale da determinare l'insorgere della notizia di un intenso traffico americano razzolante nella zona dell'incidente>> (pagg. 395-397 sentenza).

La Corte, dopo aver correttamente segnalato la possibile rilevanza delle PR6 e PR7 anche in relazione alle testimonianze del Colonnelli e Cucchiarelli, finisce per travisarne completamente il valore probatorio:

- i.) non è vero che esse compaiono mezz'ora prima dell'incidente bensì, rispettivamente 15 e 12 minuti prima;
- ii.) sono tracce di primario e, pertanto, di aereo/i sconosciuto/i di cui non si conosce/ono piano/i di volo e che viaggia/no parallelo/i al DC9. Tenuto conto che è stato provato che

Corvari, La Torre e Grasselli le hanno viste, non possono non averne ravvisato e segnalato l'anomalia, la pericolosità e rilevanza soprattutto in considerazione della vicinanza col DC9 e del successivo incidente;

iii.) la distanza di 110/120 Km dal luogo dell'incidente – considerato anche lo spazio da esso rappresentato sul PPI ed il lasso di tempo occorrente a percorrerlo – appare del tutto irrilevante;

iv.) le testimonianze di Colonnelli e Cucchiarelli, lungi dall'indicare la fonte del segnalato allarme, rilevano in quanto confermano la circostanza che le PR6 e PR7 furono viste e che – in particolare dopo l'incidente – furono segnalate e tenute in debito conto.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte appare altamente probabile che il Guidi, informato delle tracce di primario sconosciuto dal Grasselli – solitamente segnalanti una presenza di aerei militari USA – nella telefonata col Fiorito De Falco abbia segnalato tale presenza – magari enfatizzandone l'intensità.

1c) La Corte non ha preso in alcuna considerazione, se non per mortificarne la rilevanza giuridica e fattuale, la costante e pervicace negazione del vero posta in essere da 24 anni dai numerosi addetti della RIV di Ciampino.

Dichiarazioni grossolanamente mendaci, reiterata negazione dei fatti anche dinanzi l'evidenza delle telefonate registrate, tentativi di disconoscimento della propria voce. Una tale atteggiamento, spinto da alcuni oltre il limite del consentito, è diffuso anche tra i componenti della RIV di Ciampino e risponde evidentemente ad una comune esigenza, su cui peraltro la Corte non ritiene di diffondersi. La questione è stata liquidata in sentenza in poche righe: *<<Non appare dubbio che le acquisizioni probatorie testimoniali intervenute in questo processo abbiano pesantemente dovuto scontare, sin dalla fase istruttoria, il deterioramento derivante dal lungo lasso di tempo trascorso dal momento degli avvenimenti sui quali era concentrata l'indagine. Ne è derivato che, accanto a reticenze volute e dichiarazioni sicuramente e consapevolmente non veritiere, si pongono, in gran numero, dichiarazioni nelle quali è ben problematico individuare quando la mancanza o la erroneità o la parzialità del ricordo possano essere ascritte alla volontà del dichiarante o quando invece al naturale e progressivo*

scemare della memoria>> (pag. 377 sentenza). Non si comprenderebbe tante falsità e reticenze in così numerosi protagonisti se i fatti addebitati fossero stati il frutto di un banale equivoco, che poteva tranquillamente ammettersi senza incorrere in responsabilità di sorta. Le parti civili hanno speso un'intera udienza a segnalare tali costanti, ripetute e pervicaci negazioni del vero ma di ciò non si è tenuto alcun conto o quanto meno non sono state tratte le conseguenze giuridiche conseguenti.

2) La Corte, in secondo luogo, ha sostenuto che il Bartolucci, se fosse stato informato dal Mangani della notizia della possibile presenza di velivoli americani, sarebbe stato necessariamente anche informato della relativa smentita nel frattempo acquisita, cosicché non esisteva alcuna notizia da riferire alle autorità politiche; inoltre la Corte rinviene un'ulteriore supposta smentita alla notizia degli aerei americani nei tabulati del radar di Ciampino che non forniscono alcuna evidenza in merito.

È utile prendere le mosse dalle affermazioni che si leggono in sentenza:

<<La Corte, come già notato, ha ritenuto che lo SMA, nella persona del Bartolucci, aveva preso cognizione dal Mangani di quanto avvenuto nella notte e quindi anche, per quanto qui interessa, della diffusione, da parte dell'ACC di Ciampino, della notizia dell'intenso traffico americano, sempre però nel contesto di una informazione globale degli avvenimenti succedutisi nel corso della notte, comprensiva quindi anche dell'esito totalmente negativo delle verifiche per accertarne la fondatezza effettuate dal 3° ROC sia presso i siti radar militari interessati alla zona dell'incidente, sia presso la sede NATO di Napoli.

Esito negativo avevano anche avuto le ulteriori verifiche che lo stesso SMA aveva disposto presso le competenti sedi dell'AM e della NATO; inoltre il messaggio di Cincusnaveur, del quale sicuramente lo SMA era stato informato, escludeva presenza di portaerei ed aerei della VI Flotta operanti nel Tirreno.

Ma un ulteriore dato in possesso dello SMA concorreva, in modo decisivo, ad eliminare qualsiasi dubbio riguardo alla infondatezza della notizia: i tracciati radar di Ciampino. Invero se è vero, come è vero, che la contestazione dell'imputazione comprende, tra l'altro, l'addebito dell'omesso riferimento dei risultati dell'analisi dei tracciati radar di Fiumicino-Ciampino e se è vero, come è vero, che da quella analisi emergeva la presenza di quei tre plots significativi (-17, -12 e 2b), è però altrettanto indubbio che in quei tracciati non si rinviene alcun indizio di intenso traffico militare razzolante nella zona dell'incidente, né mai, sia nel corso della istruttoria formale che in sede dibattimentale, alcun perito o consulente di parte ha inteso sostenere il contrario. Esisteva pertanto la inconfutabile prova tecnico-documentale che, proprio là dove si era originata la notizia, poi diffusasi, dell'intenso traffico militare, il radar non aveva percepito alcunché di significativo.

Dunque quella notizia, già di per se stessa assolutamente generica, era nell'immediatezza risultata del tutto infondata né, dalle verifiche effettuate, era emerso alcun elemento di fatto che potesse indurre ad ulteriori valutazioni o indagini e tale quindi da dover costituire oggetto di informativa alle Autorità politiche>> (pagg. 456-457 sentenza).

La Corte ha omesso di valutare correttamente:

- 2a) il contenuto delle conversazioni intercorse tra il Generale Mangani ed i suoi colleghi del III ROC;
- 2b) l'accurata verifica svolta dal Russo fin dalle prime ore del 28 giugno e la successiva verifica effettuata dal Gruppo di lavoro insediatosi all'ambasciata USA;
- 2c) gli altri canali (in particolare quello dell'ITAV e del COP) attraverso i quali il generale Bartolucci ha appreso della segnalata presenza di traffico militare americano;
- 2d) l'effettivo significato della mancata registrazione nei tabulati di Ciampino degli aerei che razzolano.

2a) il contenuto delle conversazioni intercorse tra il Generale Mangani ed i suoi colleghi del III ROC

Durante l'intera notte fino alla mattina del 28 giugno il Generale Mangani ed alcuni uomini del III ROC nelle numerose telefonate intercorse e registrate hanno espresso il loro convincimento che l'incidente fosse stato causato da una collisione con un altro aereo (probabilmente militare USA) e che le rassicurazioni provenienti dagli americani non fossero sincere.

Si riportano di seguito le trascrizioni delle telefonate più significative sul punto:

Telefonata delle ore 21:40Z tra il Tenente Smelzo di Martina Franca ed il Generale Mangani Comandante del III ROC

Smelzo: pronto?

Mangani: sono il Comandante buonasera

Smelzo: Buonasera Comandante

(...)

Mangani: (...) piuttosto una cosa non sapete mica la Saratoga dov'è?

Smelzo: ecco, ci siamo informati anche di questo particolare dal... West Star e dal S.O.C., e cioè ... e anche da Bagnoli

Mangani: eh

Smelzo: ci hanno escluso nel modo più assoluto che si trovasse in quella zona, mentre il personale della R.I.V. di Roma

Mangani: sì

Smelzo: aveva sentito traffico americano in quella zona

Mangani: eh... vabbè fate accertare se non ci fosse stato qualche pollaccione che si è scontrato eh eh

Smelzo: eh... sì, queste comunque sono cose abbastanza delicate, noi facciamo quello che è possibile, non penso che me lo vengano a dire a me a limite

Mangani: ma...ma West Star può fare una...

Smelzo: sì, questo sì, posso sollecitare West Star

Mangani: eh, sì

Smelzo: questo sì, è cosa che io farò perché...

Mangani: sì”

Smelzo: prima abbiamo fatto un'azione in tal senso e ci hanno risposto in modo negativo. Un'altra cosa sta per venire anche il Colonnello Lippolis che viene a dare una mano

Mangani: okay, va bene, grazie

Smelzo: nient'altro Comandante

Mangani: no, no, niente, niente, poi ... cominciamo a montare piuttosto riparlate con West Star e dite questo, di questa incongruenza fra la R.I.V. e la risposta di prima

Smelzo: va bene Comandante

Mangani: ok, grazie

Smelzo: arrivederla

Telefonata delle ore 6:17Z tra il colonnello Lippolis ed il Generale Mangani:

Mangani: è chiaro ... ma è possibile che ... non c'è altra ... sicuramente non c'è stata altra attività in zona, eh? ... Cioè non c'è nessun disperso di altra... di altro tipo, no?

Lippolis: no, no, no

Mangani: perché cascare così, o ci si incrocia

Lippolis: no questo ... o è esploso

Mangani: eh, sì, va bene, ma esplodere vuol dire proprio scoppiare eh!

(....)

Mangani: no, no, perché io ho detto... io escluderei tutto tranne le puttante, cioè o è esploso per qualcosa che

Lippolis: non c'è altra possibilità

Mangani: o si sono incrociati in due

Lippolis: apposta non ci sono altre

Mangani: appunto è per questo che bisognava (accertare)

Telefonata ore 7,06Z tra colonnello Lippolis e Generale Mangani. Da poco è stato rinvenuto l'aereo.

Mangani: Mangani

Lippolis: trovato

Mangani: Sì?

Lippolis: sì

Mangani: era quello?

Lippolis: sì

(.....)

Mangani: ah, vabbe' ma comunque è stata una botta via

Lippolis: sì sì, caduto dentro, esploso secondo me

Mangani: o qualcosa dentro che ha...

Lippolis: secondo me qualche cosa nel bagagliaio magari che ha troncato i piani di volo ed è andando a fondo secco, insomma...

E' opportuno evidenziare che la seconda e terza telefonata sopra riportate vengono effettuate durante la mattina del 28 giugno quando con tutta probabilità - come anche sostenuto dalla Corte di Assise - il generale Mangani ha già parlato col generale Bartolucci. Pertanto il soggetto che per primo ha comunicato al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica la notizia sul traffico USA e la sua ripetuta smentita, non può non avergli anche esternato i suoi dubbi sulla sincerità delle risposte americane e la necessità di verificare ad un livello più alto la fondatezza della notizia.

2b) *l'accurata verifica svolta dal Russo fin dalle prime ore del 28 giugno e la successiva verifica del gruppo di lavoro USA.*

La sentenza ha accertato che il colonnello Russo fu incaricato, al suo arrivo a Ciampino, di verificare cosa fosse successo al DC9 ed in particolare se vi fosse stata l'interferenza di un altro aereo. Egli svolse il suddetto incarico con grande attenzione per molte ore unitamente al collega Martino in servizio per 24 ore di seguito.

Tanta apprensione, cura ed impegno, nonostante le numerose smentite già pervenute dagli enti della D.A. e dagli alleati, trova una spiegazione logica solo nel fatto che - contrariamente a quanto affermato in sentenza - tali smentite non erano ritenute appaganti, in quanto contrastanti con quanto direttamente percepito dagli operatori. E la notizia della possibile presenza di aerei militari americani, lungi dall'apparire infondata, risultava meritevole di ulteriori valutazioni ed indagini. Tale, pertanto, da costituire oggetto di doverosa informativa ai vertici dell'Arma che, per l'indubbia rilevanza, avrebbero dovuto riportarla alle Autorità politiche.

Parimenti la Corte ha del tutto trascurato la circostanza che all'indomani dell'incidente si formò in seno all'ambasciata USA a Roma un gruppo di lavoro che per alcuni giorni verificò la presenza di aerei militari americani nel luogo dell'incidente.

Circostanza di per sé incompatibile con l'asserita sicura smentita della presenza di aerei americana pervenuta nel corso della notte del 27 giugno.

2c) gli altri canali – in particolare quello dell'ITAV e del COP – attraverso il quale il generale Bartolucci ha appreso della segnalata presenza di traffico militare americano.

La Corte non ha valorizzato adeguatamente i colloqui informativi, da essa stessa ritenuti provati, avvenuti il 28 giugno tra il generale Fazzino – comandante dell'ITAV e superiore gerarchico dei vari Grasselli, Massari, Guidi e Fiorito De Falco – ed il generale Bartolucci.

E' di tutta evidenza che il Generale Fazzino fu informato tempestivamente della segnalazione di traffico militare USA e parimenti fu informato, durante l'arco della mattina del 28 giugno, della presenza dei plots -17, -12 e 2b.

Allorché egli parlò col Generale Bartolucci non potè, pertanto, non renderlo edotto di entrambe le circostanze, che, contrariamente a quanto sostenuto dai Giudici di prime cure, finivano per confermare nella sostanza l'allarme creatosi durante la notte nella RIV di Ciampino.

Tali evidenze radaristiche non potevano che valorizzare comunque la consistenza e fondatezza della notizia su traffico militare sconosciuto nella zona dell'incidente e l'ipotesi di una collisione col DC9.

I suddetti elementi di fatto (e non mere congetture o ipotesi) unitamente ai dubbi espressi a più riprese dal Generale Mangani dovevano essere segnalati dal generale Bartolucci all'autorità politica affinché potesse, in tempi celeri e attraverso gli atti politici ritenuti più idonei, fare chiarezza sull'intera vicenda.

La Corte ha escluso che tale notizia sia pervenuta al Bartolucci tramite il COP (Centro Operativo di Pace dello SMA).

Per pervenire a tale conclusione essa ha dovuto - di fatto - dar credito alle argomentazioni degli imputati, imputati di reato connesso e testimoni i quali hanno sostenuto che tutte le operazioni, i comportamenti, le condotte che - per obbligo, consuetudine, migliore efficienza organizzativa e coordinamento - quotidianamente venivano poste in essere presso lo SMA, proprio il 28 giugno non furono realizzate.

Al riguardo si citano il brogliaccio redatto dal colonnello Giangrande, il briefing presso lo SMA, i colloqui Berardi/Giangrande, Giangrande/Arpino, Arpino/Melillo.

Le parti civili hanno speso buona parte del loro intervento conclusivo a segnalare tali elementi di fatto che dimostrano che la notizia sul traffico aereo americano pervenne ai vertici dello SMA anche tramite il canale del COP e ad esse si rimanda.

2d) *quanto alla supposta mancanza di riscontro documentale degli aerei che razzolano.*

La Corte ha errato nel mancare di valutare come riscontro della notizia della possibile presenza di aerei americani i plot di solo primario PR6 e PR7 e la traccia, costituita dai plot -17 -12 e 2b, che la stessa sentenza ritiene indicare con alta probabilità un aereo militare che interseca la rotta del DC9.

È da ritenersi un significativo elemento di riscontro anche la nota redatta dagli esperti della NATO, che la Corte manca di tenere nella debita considerazione.

Si legge infatti in sentenza:

Infine, risulta acquisita al fascicolo processuale la relazione tecnica datata 16 giugno 1997, redatta, a seguito della richiesta formulata dal G.I., dagli esperti del Centro di Programmazione Nato e contenente un'interpretazione di una serie di codici IFF/SIF nei modi 1-2-3. ottenuti sulla base dell'estrapolazione dei dati radar registrati intorno all'ora dell'incidente.

Le conclusioni contenute in tale documento, ai punti 6 e 7, sono le seguenti:

6. *“Attività di esercitazione. Non risultano attività aeree militari su larga scala” (in corsivo nel testo).*

7. *“Attività aerea marittima. Risulta qualche attività di questo tipo. Tale attività si configura in pattugliamenti di routine e voli in transito e potrebbe stare ad indicare la presenza di una portaerei nel Mediterraneo centrale od occidentale.” (in corsivo nel testo)*

Tali conclusioni escludono quindi attività di esercitazioni ed ammettono, sulla base dell'attività aerea marittima riscontrata, l'eventualità di presenza di una portaerei ma non nel Tirreno bensì nel Mediterraneo centrale od occidentale e quindi in zone assolutamente distanti dalla zona del Tirreno interessata all'evento, presenza inoltre ipotizzata in base al rilevamento, non già di intenso traffico, ma di pattugliamenti di routine e voli in transito. (cfr. pag. 417)

Le conclusioni della Corte non possono essere condivise, perché fondate su un evidente travisamento sull'estensione del mar Mediterraneo. Se è forse vero che sulle carte geografiche, per ovvie esigenze di chiarezza, la dicitura Mediterraneo è collocata

in modo da non interferire con altre scritte, non può tuttavia negarsi che il mar Tirreno appartenga a pieno titolo al Mediterraneo centro-occidentale. Al riguardo basta consultare un testo di geografia per trovarne una chiara conferma: l'Enciclopedia della Geografia, De Agostini, 1996, pag. 772 definisce il Mediterraneo come *“il mare intercontinentale compreso tra l'Europa a N., l'Africa a S e l'Asia a E. ... Bacini secondari sono poi quelli delle Is.Baleari, e dei mari Ligure, Tirreno, Ionio ...”*. Ancora più esplicitamente nell'Enciclopedia di Repubblica vol. 13 pag. 539: *“Il M. viene suddiviso in bacino occidentale e bacino orientale, separati dalla congiungente capo Bon - capo Lilibeo. Il bacino occidentale si articola in M. d'Alboran, tra le coste spagnole e quelle marocchine e algerine, mare Balearico a O della Sardegna e Corsica, Tirreno a E delle stesse...”*. Deve quindi escludersi che sia corretto sostenere, come fa la sentenza, che Tirreno e Mediterraneo centro-occidentale siano assolutamente distanti, dovendosi al contrario ritenere che il primo sia compreso nel secondo.

Se, inoltre, è vero che non vi sono evidenze sul tabulato di Ciampino di un razzolamento di numerosi aerei USA, è pur vero, in primo luogo, che anche il tabulato fornisce la rappresentazione (con i plot di solo primario e la traccia -17 -12 e 2B) della presenza di aerei non forniti di piano di volo, e, in secondo luogo, che il tabulato non comprende necessariamente tutti gli elementi offerti alla visione degli operatori.

I c.d. “grezzi”, infatti, pur non lasciando tracce sui tabulati, venivano sicuramente visti dagli operatori sui video. Erano in effetti registrati solo quegli echi la cui intensità superava una certa soglia, che, per il radar di Fiumicino nel 1980 è indicata concordemente in 7 risposte positive; solo in questo caso il plot era avviato alla digitalizzazione, con la produzione del cosiddetto dato sintetico e quindi alla registrazione. Nei radar in esercizio in quegli anni, utilizzati da controllori addestrati con i radar senza produzione di un segnale sintetico, era rappresentata sullo schermo sempre anche il dato grezzo.

Va notato che è tale la situazione puntualmente descritta dallo stesso col. Russo nel suo esame dibattimentale e proprio nella parte lungamente citata nella sentenza a pag. 400 e seguenti, ma che la Corte ha inteso in modo distorto, stabilendo una invero insussistente equazione tra grezzo e plot.

Pertanto si confida che la Corte di Assise di appello di Roma voglia accogliere le seguenti

RICHIESTE

in riforma della sentenza impugnata, affermare la penale responsabilità degli imputati BARTOLUCCI Lamberto e FERRI Franco per il reato di alto tradimento ex artt. 81 cpv., 110, 289 primo comma C.P. e 77 C.P.M.P. in relazione all'omesso riferimento alle autorità politiche dei risultati dell'analisi dei tracciati radar di Fiumicino/Ciampino e della notizia della possibile presenza di traffico militare statunitense, nonché per aver fornito informazioni errate alle autorità politiche escludendo il possibile coinvolgimento di altri aerei nella informativa scritta del 20 dicembre 1980 e conseguentemente condannare gli imputati a pena di giustizia nonché, in solido con il responsabile civile, Ministero della Difesa, al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili in epigrafe indicate da liquidarsi in separata sede, assegnando in favore delle stesse parti civili una provvisoria immediatamente esecutiva da porsi a carico in solido agli imputati ed al responsabile civile di € 500.000 o della somma diversa ritenuta di giustizia. Voglia inoltre condannare gli imputati Bartolucci e Ferri, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese di assistenza e difesa delle parti civili indicate in epigrafe.

Altri motivi riservati.

Avv. Alessandro Benedetti

Avv. Alfredo Galasso

Avv. Alessandro Gamberini

Avv. Costantino R. Marini

Avv. Daniele Osnato